

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, CARADONNA, CRUCIANI, CUCCO, DELFINO, DE MARSANICH, DE MARZIO ERNESTO, DE MICHIELI VITTURI, DE VITO, GEFTER WONDRIK, GONELLA GIUSEPPE, GRILLI ANTONIO, LECCISI, MANCO, MICHELINI, NICOSIA, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI

Presentata il 21 novembre 1962

Riduzione da tre mesi ad un mese del termine per il calcolo delle variazioni dell'indennità di contingenza per il sistema della scala mobile della retribuzione

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È noto che l'attuale situazione economica italiana è caratterizzata da un graduale e progressivo aumento del costo della vita, che nell'ultimo semestre è andato accentuandosi con incidenza immediata e diretta sulle categorie di lavoratori a reddito fisso, i quali hanno visto corrispondentemente e progressivamente ridursi il potere di acquisto della loro retribuzione — salario o stipendio — con un corrispondente abbassamento del tenore di vita.

Tale processo di sfavorevole congiuntura economica, le cui cause sono varie — di ordine interno e di ordine internazionale, di natura strettamente economica e valutaria o di natura più propriamente politica e fiscale — e che comunque non è qui il caso di stare ad analizzare ed indicare singolarmente, solo in parte ha potuto essere corretto, nelle sue conseguenze dannose sulla capacità d'acquisto dei salari, attraverso il congegno della scala mobile delle retribuzioni, e ciò per varie ragioni:

— anzitutto, perché la situazione di aumento dei prezzi e di svilimento della moneta non segue in questo periodo un andamento costante, ma ha degli sbalzi e delle punte irregolari, per cui lo stesso congegno della scala mobile, così come è oggi organizzato, non appare più strutturalmente idoneo a

bilanciare le variazioni, trasferendole in corrispondenti aumenti della indennità di contingenza e della retribuzione;

— in secondo luogo, perché il periodo di tre mesi, messo a base del calcolo della variazione del costo della vita ai fini della scala mobile, mentre forse poteva apparire soddisfacente ad assicurare gli adeguamenti delle retribuzioni in un periodo di andamento regolare dello sviluppo economico del Paese, si rivela invece assolutamente insufficiente nell'attuale fase di anormale lievitazione dei costi, per cui i lavoratori a reddito fisso sono costretti a sopportare ad esclusivo loro carico per almeno tre mesi l'onere dell'aumento dei prezzi prima che scatti il congegno della scala mobile che porterà poi, in un momento ancora successivo, ad una elevazione dei salari, che quindi fatalmente interverrà quando i prezzi saranno ulteriormente aumentati;

— in terzo luogo, perché lo stesso congegno della scala mobile non copre tutta l'area delle categorie interessate, dal momento che ne lascia fuori proprio la parte più bisognosa e cioè quella dei lavoratori pensionati.

Tale evidente inadeguatezza del sistema in un periodo, ripetesì, di dura e sfavorevole congiuntura economica per i lavoratori a reddito fisso, non ha mancato di provocare gravi conseguenze di ordine sociale: ne sono

prova le numerose e crescenti agitazioni di tutte le categorie di lavoratori, agitazioni che, per la loro stessa continuità nel tempo ed estensione a tutte le categorie, anche molto differenziate dal punto di vista della forma e della natura del lavoro prestato (intellettuale o manuale) e dello stesso ceto sociale di appartenenza (funzionari, professionisti dipendenti, operai di categorie specializzate, operai non qualificati ecc.) chiaramente denunciano l'esistenza di una grave e crescente situazione di disagio, che si traduce in nervosismo e quindi in disordine sociale e politico e che vede chiaramente la sua origine prima nelle lamentate condizioni di insufficienza economica di queste categorie di fronte al perdurante e crescente aumento del costo della vita.

D'altra parte fu proprio la constatazione di un analogo fenomeno e di una analoga situazione di anomalia economica che sin dal 1945 portò alla creazione del congegno della scala mobile nel primo accordo interconfederale all'uopo stipulato fra la Confederazione generale dell'industria e la allora unitaria Confederazione generale italiana del lavoro, del 6 dicembre 1945, accordo che conteneva una premessa che riteniamo opportuno qui integralmente riprodurre per i riferimenti di attualità che essa contiene:

« Considerando:

1°) che nella situazione eccezionale attuale del Paese è interesse precipuo di tutto il popolo italiano di risanare gradualmente l'economia nazionale e di dare il maggiore slancio possibile alla ricostruzione economica ed allo sviluppo della produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento del tenore di vita delle masse lavoratrici;

2°) che a tale scopo è necessario porre un freno alla rincorsa fra i salari ed il costo della vita, puntando sul graduale abbassamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita dei prodotti;

3°) che il graduale raggiungimento degli scopi indicati richiede un periodo di tranquillità sociale e di fecondo lavoro, per cui è necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi di agitazioni operaie, che risiedono specialmente in alcune gravi ed ingiustificabili sperequazioni di remunerazione che si sono create, a causa di contingenze straordinarie, fra i lavoratori dell'industria di differenti province e località nonché nella necessità in cui vengono a trovarsi ripetutamente i lavoratori di chiedere aumenti di paga in relazione al continuo aumento del costo della vita ».

Appare chiaro quindi che se oggi — malgrado la esistenza ed il funzionamento del sistema della scala mobile così come congegnato dagli accordi interconfederali vigenti — si vanno manifestando situazioni di difficoltà economica e di disagio sociale per le categorie lavoratrici, analoghe a quelle che determinarono nel 1945 la creazione del sistema, ciò significa che il sistema stesso si rivela inadeguato ed insufficiente nel congegno attualmente esistente e va pertanto corretto ed esteso.

A tal fine è intesa la presente proposta di legge, che qui di seguito andiamo brevemente ad illustrare nella sua articolazione e che tende a correggere il sistema, riducendo da tre mesi ad un mese il termine per il calcolo delle variazioni dell'indennità di contingenza per i lavoratori, in modo che questi possono vedere più ravvicinato nel tempo e quindi più proporzionato nella misura l'aumento della retribuzione all'aumento del costo della vita; mentre altra ed analoga proposta di legge, che contemporaneamente andiamo a presentare, tende ad estendere il sistema della scala mobile alla categoria dei lavoratori pensionati, i quali fino ad oggi ne sono esclusi e quindi sono costretti, pure essendo in condizioni economiche più depresse, a sopportare da soli l'intero onere degli aumenti del costo della vita.

* * *

La proposta di legge in esame consta di un unico articolo nel quale sostanzialmente si dispone che il periodo da esaminare ai fini dei numeri indici del costo della vita per le variazioni dell'indennità di contingenza viene fissato in un mese in luogo dei tre oggi richiesti dagli accordi interconfederali vigenti.

La nuova norma è presentata appunto come correzione a quella dell'ultimo accordo interconfederale che, essendo stato recepito e reso obbligatorio in un decreto presidenziale in virtù della legge 14 luglio 1959, n. 741, costituisce un precedente di diritto positivo cui può correttamente farsi riferimento in una legge successiva come quella che qui si propone.

Non riteniamo che la proposta abbia bisogno di ulteriori chiarimenti tecnici, dal momento che, a parte l'abbreviazione del termine da tre mesi ad un mese, il sistema della scala mobile resta invariato.

Riteniamo pertanto di poter con assoluta tranquillità raccomandare alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il sistema di scala mobile della retribuzione attualmente vigente in virtù degli accordi interconfederali per le varie categorie di lavoratori dipendenti, viene regolato con variazioni mensili dell'indennità di contingenza in proporzione alle variazioni del costo della vita, rilevate mese per mese in base ai numeri indici appositamente calcolati secondo le norme contenute nel protocollo n. 1 annesso all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, supplemento ordinario al n. 274 del 9 novembre 1960.